



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI **pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

## ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 "A. ORIANI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN)

Tel.: 0823/718125 - Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621

e-mail: [bnic839008@istruzione.it](mailto:bnic839008@istruzione.it) – [BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito web: [www.icoriani.edu.it](http://www.icoriani.edu.it)

Prot. nr. 3159/VI.9

Sant'Agata de' Goti, li 30/08/2021

- ✓ Al personale docente
- ✓ Al personale ATA
- ✓ Alla DSGA

E, p.c.

- ✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti
- ✓ Ai visitatori dell'Istituzione Scolastica
- ✓ LORO SEDI
- ✓ Albo / Atti / Sito web

**OGGETTO: ripresa attività scolastica in presenza a.s. 2021/2022. Disposizioni operative correlate alla Certificazione verde" o "Green Pass" in ambito scolastico.-**

In vista dell'imminente inizio delle attività didattiche e laboratoriali, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste per contrastare la diffusione del contagio da virus COVID-19 a scuola nelle more di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali sulle modalità di verifica del possesso della certificazione verde (cd "Green Pass") COVID-19 in ambito scolastico, il sottoscritto Dirigente Scolastico dispone quanto segue:

1. dal **1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021** tutto il personale in servizio presso questa Istituzione scolastica è **obbligato al possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass)** e ad esibirlo nel corso delle verifiche da parte del Dirigente Scolastico (D.L. n. 111/2021). Tale certificazione, che costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in ambito scolastico**, viene rilasciata nei seguenti casi:
  - a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  - b) aver completato il ciclo vaccinale;
  - c) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  - d) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si consiglia di consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/> per maggiori dettagli circa la durata di validità del "Green Pass" e le procedure per ottenere tale certificazione;

2. il mancato possesso della certificazione "Green Pass" da parte del personale scolastico in servizio integra, ai sensi della vigente normativa in materia, una **"assenza ingiustificata"**, per cui **il personale scolastico che viola l'obbligo di possesso e/o esibizione del "Green Pass" non potrà svolgere le funzioni lavorative proprie, né permanere in ambito scolastico;**

3. dal primo al quarto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso e/o esibizione del “Green Pass”, al personale scolastico non verrà erogata retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato, sottolineando che **a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro verrà sospeso e non verrà retribuito nessun compenso o emolumento** fino a quando non verrà verificato il possesso del certificato verde del personale scolastico inadempiente e/o sprovvisto.

Si rende noto a tutto il personale scolastico che la vigente normativa pone a carico del Dirigente Scolastico l’obbligo del controllo del possesso della certificazione verde.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione del Green Pass è sanzionata dal Dirigente scolastico con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo edittale di euro 400,00 (quattrocento/00) ad un massimo di euro 1000,00 (mille/00).

## ESENZIONI

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, prevedendo che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19” o “Green Pass”, sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19**, utile a tutti gli effetti al personale interessato per consentirgli di svolgere le proprie funzioni in ambito scolastico, che viene rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo ed ha **validità massima fino al 30 settembre 2021**, data fino alla quale sono altresì validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Si ricorda che il “Green Pass” ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione per cui, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore; ciò significa che dopo due giorni dal prelievo la certificazione verde perde di validità.

Sulla base delle indicazioni contenute nella C.M. n. 900 del 18/08/2021, si precisa che per coloro sprovvisti di “Green Pass” la copertura dei costi relativi ai tamponi molecolari o ai test antigenici sarà **gratuita SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per i soggetti per i quali è stata rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a “*consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105*” e agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche.

Per quanto sopra, nelle more di ricevere ulteriori indicazioni ministeriali in materia e poter dare indicazioni più precise circa le modalità di controllo, tutto il personale docente e ATA, in servizio in presenza il giorno 01 settembre 2021, sia esso già in organico o neoassunto, trasferito e assegnato provvisoriamente a questa Scuola dovrà presentarsi munito di Green pass/certificazione di esenzione e di un documento di identità in corso di validità presso la sede centrale di questa Istituzione Scolastica, sita al Viale Vittorio Emanuele III n. 1 del Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN), rammentando che l’articolo 1 del già citato decreto legge prevede le seguenti ulteriori misure di sicurezza per le attività in presenza in ambito scolastico:

- l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “*salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano*” (comma 2, lettera b);
- il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Alla luce di quanto sopra disposto, nel raccomandare a ciascuno un'attenta lettura delle prescrizioni normative, si sollecita tutto il personale scolastico a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre p.v., confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di ognuno per consentire l'avviamento delle attività didattiche con regolarità e in sicurezza.

Si allega una scheda che sintetizza, allo stato attuale, le possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

<b>Condizione personale scolastico</b>	<b>Possesso o meno di "Green Pass"</b>	<b>Posizione lavorativa</b>
Vaccinato con la prima dose da almeno 15 giorni	"Green Pass" automatico con durata fino al giorno fissato per la seconda dose	Può effettuare prestazione lavorativa
Vaccinato con ciclo completo	"Green Pass" automatico <i>(durata di 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)</i>	Può effettuare prestazione lavorativa
Guarito da Covid-19	"Green Pass" automatico <i>(durata di 6 mesi da avvenuta negativizzazione)</i>	Può effettuare prestazione lavorativa
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione <i>(valida fino al 30 settembre 2021)</i>	Può effettuare prestazione lavorativa
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	"Green Pass" rilasciato a seguito di effettuazione di tampone <i>(durata di 48 ore)</i>	Può effettuare prestazione lavorativa, ma deve continuare a sottoporsi a tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di "Green Pass" automatico per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può effettuare prestazione lavorativa ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal servizio a partire dal quinto giorno; possibile sanzione amministrativa da 400 euro a 1000 euro).

Il Dirigente Scolastico  
*Dott. Antonio Montella*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 39/1993  
L'originale è agli Atti